



Area Tecnica

Via Grimandi 1

40011 Anzola dell'Emilia (BO)

Tel. 051 6502111

Fax 051 731598

www.comune.anzoladellemilia.bo.it

comune@anzola.provincia.bologna.it

cod. amm. ANZOLAEM

Oggetto: Entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 12 della L.R. n. 11/2010 a seguito dell'approvazione del protocollo d'intesa tra Regione e Prefetture per la legalità nel settore edile

Nel **Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna n. 59 del 06 aprile 2012** sono pubblicati:

1. **la delibera G.R. 24/10/2011 n. 1529** recante l'approvazione del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia Romagna e le Prefetture della Regione per attuazione dell'art. 12 della L.R. 11/2010 "*disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile delle costruzioni a committenza pubblica e privata*";
2. **il protocollo tra la Regione e le nove Prefetture sottoscritto il 5/3/2012** ed avente validità di 2 anni;
3. **la circolare regionale prot. P.G./2012/0079948 del 28/3/2012** esplicitativa del protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e le Prefetture dalla Regione per l'attuazione della L.R. 11/2010 e per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni.

Le nuove disposizioni regionali, trovano applicazione alle **richieste di permesso di costruire** che saranno presentate ai Comuni decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR dell'accordo e pertanto **dal 7 maggio 2012**.

Le disposizioni prevedono che **l'efficacia del permesso di costruire è sospesa** ed i lavori non possono essere iniziati fino a quando, il committente non abbia trasmesso al preposto sportello del Comune, in fase di inizio lavori (oltre alla documentazione necessaria alla verifica di regolarità contributiva e quella di cui all'art. 90 comma 9 lett. a e b del D.lgs. 81/2008 come già a regime da tempo) anche la documentazione, rilasciata dalle Prefetture attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 10 L. 575/1965 ora art. 67 D.lgs. 159/2011 (*disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniera "c.d. antimafia"*).

- **per i lavori di importo pari o superiore ad €. 70.000,00**, in alternativa alla documentazione antimafia della Prefettura, può essere presentato il certificato o un attestato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che riporti in calce apposita dicitura "antimafia".
- **per i lavori di importo inferiore ad €. 70.000,00** è sufficiente che l'imprenditore o il legale rappresentante dell'impresa, produca apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, nella quale attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 67 d.lgs. 159/2011, secondo le modalità di cui all'art. 5 del DPR 252/1998.

La veridicità delle dichiarazioni, potrà essere effettuata, dai Comuni, nell'ambito dei controlli a campione di cui alla L.R. n. 31/2002 e s.m.i., con richieste alla Prefettura.

Qualora emergano cause ostative al rilascio della certificazione antimafia, il Comune procederà all'immediata sospensione dell'efficacia del permesso di costruire e dei lavori fino alla presentazione della documentazione prevista dall'art. 12 comma 3 L.R. n. 11/2010 .